

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 112 Istanza di decisione secondo equità.

L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'articolo [114](#) del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo [189](#) del codice.